



**COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO**

Regolamento Volontario Civico

Approvato con Delibera di CC n. 67 del 28/09/2022

Sommario

- articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- articolo 2 - FINALITA'
- articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- articolo 4 – ALBO
- articolo 5 – REQUISITI DEL VOLONTARIO
- articolo 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
- articolo 7 – FORMAZIONE
- articolo 8 – ORGANIZZAZIONE
- articolo 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO E DELL'UFFICIO
COMPETENTE
- articolo 10- RINUNCIA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- articolo 11 – RICONOSCIMENTI
- articolo 12 – ASSICURAZIONE
- articolo 13 – MEZZI
- articolo 14 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

a). Il Comune di San Vincenzo riconosce e valorizza la funzione del servizio di "Volontariato civico comunale", quale espressione concreta di partecipazione attiva del singolo cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, con lo scopo di soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio della comunità e del bene comune.

b). Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina pertanto il Servizio di Volontariato civico comunale come forma di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, nel rispetto del principio di sussidiarietà riconosciuto dall'art. 118 della Costituzione e dando attuazione all'art. 117 c. 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.

c). Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità. I soggetti coinvolti nell'attività di volontariato sono:

- singoli cittadini;
- gruppi spontanei informali;

d). Il Comune non potrà avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi per attività in qualunque modo connesse con l'attività lavorativa o di collaborazione da essi svolta in favore del Comune.

ART. 2 FINALITA'

a). Il presente regolamento è adottato con le finalità di:

- migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva dei cittadini;
- valorizzare e sostenere la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione.
- Promuovere, valorizzare, curare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, gli immobili pubblici e ad uso pubblico, le infrastrutture pubbliche, le attività ricreative ed educative, le attività di istruzione e di formazione

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Il presente regolamento trova applicazione in tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano vietate o riservate da leggi, regolamenti comunali e dallo Statuto comunale, ad altri soggetti.

L'Amministrazione comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere sul territorio comunale attraverso prestazioni personali, in modo temporaneo o continuativo, individualmente o in gruppi;

b) Come specificato nell'art. 1 il seguente Regolamento si applica per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

c) Si intendono per beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

Sono beni **comuni materiali** le aree verdi, i parchi, i sentieri, le piazze, le strade, gli arredi urbani, gli edifici pubblici e altri spazi pubblici o privati ma di uso pubblico...

Sono beni **comuni immateriali** l'identità storica e culturale del territorio, la solidarietà, la coesione sociale, la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del paesaggio...

d) Tenendo conto di quanto sopra specificato queste possono essere le aree, non esaustive, nelle quali il volontariato civico può svolgere la propria attività.

AREA CULTURALE-TURISTICA

- Cultura e tempo libero;
- Sport e turismo;
- Attività presso la Biblioteca;

AREA CIVICO-PATRIMONIALE

- Tutela ambientale e promozione della creatività urbana; Valorizzazione del territorio comunale;
- Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali;
- Presidio saltuario e temporaneo dei cassonetti per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti;
- Lavori di piccola manutenzione di manufatti pubblici urbani (es. panchine, ringhiere ecc.);
- Pulizia strade, piazze, parchi, marciapiedi, e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza del Comune;
- Manutenzione aree giochi;
- Pulizia stradelli, e tracciamento sentieri in aree boschive e di campagna allo scopo di favorire attività di trekking e conoscenza della flora locale;
- Segnalazione e raccolta di rifiuti abbandonati in zone non coperte dai servizi comunali;
- Controllo spiagge dopo le mareggiate ed eventuale composizione di gruppi di volontari che opportunamente organizzati si occupino della rimozione di materiali inquinanti.

AREA SOCIALE E DELL'ISTRUZIONE

- Progetti di innovazione sociale;
- Attività di insegnamento di italiano per stranieri.

AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INNOVAZIONE

- Insegnamento sull'uso di strumenti informatici ed attività di supporto per superare il "digital device"
- Redazione opuscoli e pagine web.

ART. 4 ALBO

a) Il Comune di San Vincenzo (Li) istituisce l'Albo dei Volontari civili suddiviso in ordine alfabetico e per ambiti di attività, nel quale singoli volontari possono richiedere di iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività elencate al precedente art. 3 ed altre eventualmente aggiunte in un secondo tempo

b) All'Albo Comunale dei Volontari possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo Art.5 e abbiano presentato regolare richiesta.

c) Non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine al sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario

d) L'Albo dei volontari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo riportando per ciascun volontario, nome e cognome, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento, mentre i dati personali sono riportati in un separato elenco conservato presso la struttura.

e) La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati a UOA Servizi alla Persona.

ART. 5 REQUISITI

a) I cittadini che intendono svolgere il servizio di volontariato civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
- avere un'età non inferiore ad anni 18; in casi eccezionali saranno ammessi ragazzi con età superiori ai 16 anni previa liberatoria dei genitori o di chi ne fa le veci;
- essere giudicati idonei in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;
- autocertificare l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.

b) L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia, né l'Amministrazione comunale può avvalersi di volontari per supplire a carenze di organico.

ART 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- a) Chi intende svolgere il servizio di Volontariato Civico deve essere regolarmente iscritto al relativo Albo Comunale.
- b) A detto Albo potranno iscriversi coloro i quali, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato regolare domanda.
- c) La domanda di iscrizione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale ed inoltrata tramite posta certificata all'indirizzo comunesanvincenzo@postacert.toscana.it o presentata manualmente all'Ufficio Protocollo.
- d) Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa:
- Le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
 - La dichiarazione di presa visione e di accettazione incondizionata del presente regolamento
 - le esperienze maturate dallo stesso e/o gli eventuali titoli professionali.
- e) Le persone al momento della domanda d'iscrizione, dovranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le aree indicati nell'Art.3 o solo per una o più di esse e potranno specificare in dettaglio quali compiti preferiscono svolgere.
- f) Periodicamente e secondo le necessità potranno essere pubblicati dal Comune, sul proprio sito internet e all'albo pretorio, specifici avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività e progetti particolari salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura.
- g) Le richieste di iscrizione verranno tempestivamente esaminate dalla Posizione Organizzativa responsabile UOA Servizi alla Persona che, previa comunicazione della candidatura alla Giunta Comunale, provvederà secondo i casi a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato di iscrizione ovvero a richiedere ogni integrazione necessaria e/o utile della documentazione presentata.

ART. 7 FORMAZIONE

Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati anche a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE

a) L'organizzazione dell'attività dei volontari civici sarà suddivisa per Aree come specificato all'Art.3.

b) Le finalità e gli scopi delle attività di volontariato civico devono essere contenuti in appositi progetti proposti dall'Assessore competente, dal Responsabile dell'area competente per materia o dal Sindaco e approvati dalla Giunta Comunale.

c) Le attività dei volontari possono essere:

- di modesta entità con compiti limitati e circoscritti nel tempo e/o con carattere di urgenza. In tal caso l'ufficio competente, dopo aver consultato l'Albo e individuato il volontario idoneo, ne verifica la disponibilità per lo svolgimento dell'attività necessaria. La proposta può essere rivolta anche a più volontari.
- di natura complessa relative a compiti di media-lunga durata, e/o che richiedono specifiche competenze. Sono attività che possono essere svolte per lo più da gruppi di volontari.

d) i progetti dovranno indicare:

- la specifica attività che si intende svolgere con l'impiego di volontari civici;
- la durata dell'impegno assunto;
- il nominativo di un Responsabile/Coordinatore, il quale sarà il referente del Comune per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e coordinare il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte;
- gli impegni richiesti all'Amministrazione comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica o la fornitura eventuale di utensili o materiali per la pulizia e manutenzione;
- eventuali corsi di formazione per i volontari nelle attività oggetto dei progetti anche ai sensi di quanto espressamente indicato nel D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

e) il Coordinatore del progetto si interfaccia con il Responsabile. il Coordinamento del progetto può essere svolto anche da un volontario.

f) il volontario civico deve sottoscrivere per accettazione l'adesione al progetto prima dell'inizio dell'attività;

g) Singoli volontari o gruppi di volontari iscritti all'Albo possono presentare progetti specifici con apposita domanda all'amministrazione comunale.

I progetti proposti dai volontari saranno valutati in prima istanza dall'Assessore competente, Sindaco oppure Giunta Comunale sulla base delle priorità programmatiche stabilite dall'amministrazione comunale.

Successivamente il passaggio dalla Posizione Organizzativa responsabile dell'Area UOA Servizi alla Persona, validerà i requisiti tecnici necessari sulla base del presente regolamento. L'approvazione del progetto dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine della valutazione tecnica.

Saranno preferiti progetti riguardanti spazi e beni comuni con caratteristiche di pregio dal punto di vista storico e culturale o che, in aggiunta o in alternativa, rivestano un significativo valore economico.

h) Il rapporto instaurato tra Comune e volontario civico, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente, nel cui ambito si inserisce in modo meramente

complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:

- a obbligo giuridico di prestare attività;
- a relazione tra prestazione e retribuzione;
- a esercizio di poteri repressivi o impositivi

i) L'amministrazione comunale non riconoscerà, pertanto, alcun compenso in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le sole eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO E DELL' UFFICIO COMPETENTE

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o il servizio assegnato nel rispetto del presente regolamento e delle indicazioni fornite dal Coordinatore del Progetto; deve utilizzare quanto eventualmente fornito con la massima cura e attenzione e secondo le indicazioni ricevute da parte dell'Ufficio Competente. Deve altresì assicurare l'adeguata continuità degli interventi per il periodo concordato e rendendosi disponibile a eventuali verifiche del proprio operato.

Nel corso dello svolgimento delle attività il Volontario s'impegna ad attenersi alle norme sulla "tutela della privacy".

Il Volontario Civico è dotato di un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dei cittadini e dei dipendenti comunali.

L'Ufficio Competente è tenuto a:

Informare i volontari circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi;

verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'attività o del servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Il Coordinatore del Progetto è tenuto a segnalare all'Ufficio Competente eventuali comportamenti negligenti da parte dei volontari

ART. 10 RINUNCIA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, avvisando il l'Ufficio Competente o/e il Coordinatore del Progetto.

L'Amministrazione Comunale può revocare, con atto motivato, l'incarico di volontario civico cancellando la persona dall'albo in presenza di una delle seguenti condizioni:

accertata inidoneità del volontario;

perdita dei requisiti di cui all'art. 5;

accertato e comprovato grave inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle

attività al medesimo assegnate.
manifesta violazione degli obblighi di legge in materia di privacy.

ART. 11 RICONOSCIMENTI

Con il fine di valorizzare e stimolare le attività di utilità sociale, l'Amministrazione Comunale:
adotta idonee iniziative di promozione;
rilascia attestati che certifichino il servizio offerto;
riconosce i meriti per la tipologia dei servizi spontaneamente resi.

ART. 12 ASSICURAZIONE

I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

ART. 13 MEZZI

Il Comune non fornisce attrezzature né automezzi per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente regolamento, fatta salva l'eventuale fornitura di materiali di consumo e di protezione individuale necessari all'esecuzione di alcuni tipi di attività; in casi eccezionali possono essere dati in comodato d'uso attrezzi di proprietà comunale previa valutazione di idoneità del volontario al suo utilizzo.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Allegati

- Facsimile domanda iscrizione Albo
- Domanda Presentazione progetto